

sent. 20794/10  
 con. 140452/10



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione IV - Lavoro -**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo Italiano**

Il Giudice del Lavoro Stefania Billi , nella causa n° 23478/08

vertente tra:

**Sacconi Rita, De Santis Angelo e Baldi Antonio**

Con l'avv. Bruno Del Vecchio

ricorrente

e

**Inps**, in persona del rappresentante legale pt, con gli avv. Enrico Mittoni Lucia Pollicastro e Elisabetta Lanzetta

resistente

Il giorno 21.12.2010 ha emesso il seguente dispositivo:

respinta ogni diversa domanda, eccezione o istanza

1. dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare disposto nei confronti dei ricorrenti il 29.10.2007;
2. condanna l'Inps, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di Euro 4.500,00, oltre iva e cpa;

Il giudice

Stefania Billi

**Fatto e diritto**

Oggetto della controversia è la dichiarazione di illegittimità con conseguente annullamento del provvedimento di sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per cinque giorni irrogato nei confronti dei ricorrenti.

A questi ultimi è stato, in particolare, contestato (doc.nn.44, 45 e 46): a) di avere inviato a vari esponenti parlamentari missive con le quali, nel lamentare il trasferimento dei compiti relativi alla redazione della rivista "Il Sistema Previdenza" dalla Direzione comunicazione e relazioni esterne alla Direzione centrale studi e ricerche, avevano attribuito la causa di tali scelte strategiche a mere finalità persecutorie nei loro confronti e degli altri componenti il comitato di redazione; b) di avere inviato una lettera al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro della Economia e Finanze nella quale avrebbero reiterato le accuse di mobbing, di cattiva gestione da parte della dirigente dell'ufficio comunicazione e relazioni esterne e si sarebbero espressi "in termini inaccettabilmente ironici polemicamente anche nei confronti dei vertici dell'Istituto"; c) di avere redatto e distribuito un comunicato sindacale il 14 settembre 2007 in cui "nell'affermare che all'Inps sembra di essere tornati ai tempi del 'miniculpop' attribuiva alla suddetta dirigenza intenti censori limitativi della libertà di stampa".

La domanda deve essere accolta.

Risulta agli atti che il 30 marzo 2004 l'assemblea dei giornalisti dipendenti della direzione generale Inps ha proceduto all'elezione del comitato di redazione, rappresentanza sindacale aziendale dei giornalisti. Due degli attuali ricorrenti, in particolare, De Santis e Sacconi, sono stati eletti in detto comitato. Successivamente l'altro ricorrente, Baldi, è stato eletto in sostituzione di un altro che aveva rassegnato le dimissioni (doc. nn. 7,10 e 11 fasc. parte ricorrente).

È incontestato che i ricorrenti da tale nomina hanno svolto attività sindacale per conto dei colleghi giornalisti interni all'Istituto (doc. nn. da 12 a 25 fascicolo parte ricorrente). È altresì pacifico che il 13 dicembre 2005 i ricorrenti Sacconi e Baldi sono stati trasferiti, insieme ad altri dipendenti, alla Direzione centrale studi e ricerche (doc. nn. 26 e 27 fascicolo parte ricorrente). Nella stessa epoca, inoltre, è stata disposta dalla parte convenuta la sospensione del periodico 'Il Sistema Previdenza'.



Risulta agli atti, poi, un vivace scambio di lettere tra il sindacato dei giornalisti e la parte convenuta, accompagnato dalla pubblicazione di comunicati sindacali (doc. i numeri da 28 a 43 e da 85 a 89 fascicolo parte ricorrente).

Va respinta la preliminare eccezione sollevata dalla parte ricorrente relativa alla mancata affissione del codice disciplinare. È emerso all'esito dell'istruttoria che il codice disciplinare era affisso nei luoghi dove i ricorrenti svolgevano la propria attività lavorativa (teste Boscarino).

In relazione alle contestazioni sopra riportate, ed indicate con le lettere a) e b), va accolta la doglianza relativa alla genericità delle contestazioni. Si osserva, infatti, che negli addebiti oggi contestati la parte convenuta imputa ai ricorrenti di avere inviato a vari esponenti parlamentari missive, senza indicare né i destinatari, né l'esatto contenuto di tali missive; analogamente in relazione alla missiva inviata ai Ministri del lavoro e dell'economia, nella lettera di contestazione non vi è alcuna indicazione relativamente ai passaggi ritenuti offensivi e denigratori. La suddetta genericità preclude ai ricorrenti un'adeguata difesa.

Riguardo alla contestazione di cui alla lettera c), e in ogni caso ciò relativamente anche agli addebiti di cui alle lettere a) b), ritiene il giudice che le espressioni utilizzate dai ricorrenti costituiscono espressione dell'esercizio del diritto di critica che, sebbene caratterizzato da toni accesi, è sempre rimasto nei limiti di contenenza formale. Dalla lettura degli atti di causa emerge in maniera inequivocabile che tra le parti all'epoca dei fatti era in atto un acceso dibattito in relazione alla gestione dell'istituto convenuto, in relazione alla mancata applicazione della l.n.150 del 2000 riguardante, per quel che qui interessa, il riconoscimento del ruolo di giornalista ai dipendenti iscritti all'Ordine che svolgono attività di stampa e di informazione, nonché in relazione alla mancata applicazione della l.n.388 del 2000 che obbliga le amministrazioni all'apertura presso l'Inpgi delle posizioni contributive per i dipendenti che svolgono attività giornalistica



In tale contesto i ricorrenti non hanno fatto altro che insistere per il riconoscimento di alcuni propri ritenuti diritti.

Si dà atto che la Suprema Corte ha espresso il principio in base al quale: "L'esercizio da parte del lavoratore, anche se investito della carica di rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro - come deve riconoscersi nel caso in cui un sindacalista si esprima sulla funzionalità del servizio espletato dall'impresa - sebbene sia garantito dagli art. 21 e 39 cost., in contra i limiti della correttezza formale imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 cost.), di tutela della persona umana; ne consegue che, ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare (Cass.n.19350 del 2003).

Tale principio è stato altresì confermato: "anche quando la critica venga espressa nella forma della satira; ne consegue che, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il disdegno, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione (Cass.n.7091 del 2003).

Questo giudice, concorda su quanto espresso dal Giudice di Legittimità, in particolare, sul principio per cui la libertà di critica di cui il sindacato gode consente l'uso di toni aggressivi, in virtù della tutela cui essa è finalizzata, ma non può spingersi sino a ledere i diritti inviolabili della persona sanciti dall'art. 2 Cost., tra cui quelli alla reputazione, al decoro e all'onore (in tal senso, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10511; Cass. 22 agosto 1997, n. 7884; Cass. 8 gennaio 2000, n. 143).



Nel caso di specie si osserva, tuttavia, che i fatti denunciati dai ricorrenti sono stati oggetto di diverse interrogazioni parlamentari in epoca antecedente ai fatti contestati (doc. nn. 92 e 95 fascicolo parte ricorrente).

È inoltre incontestato che la responsabile della Direzione comunicazioni relazioni esterne abbia escluso all'epoca dalla rassegna stampa una nota dell'agenzia ASCA che riportava ampi stralci della lettera aperta, inviata dalla rappresentanza sindacale unitaria della direzione generale dell'Inps al presidente dell'Istituto nella quale venivano espresse perplessità circa la gestione della spesa da parte di quella struttura, nonché le richieste di chiarimento in merito alla soppressione della rivista ufficiale dell'ente 'Sistema Previdenza'. La circostanza che in tali comunicati si parli di attacco alla libertà di stampa non può essere considerato lesivo di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito.

Né le missive e i comunicati oggetto del presente giudizio hanno fatto riferimento alcuno a 'qualità apertamente disonorevoli' o hanno avuto come contenuto riferimenti denigratori non provati.

Non è possibile, pertanto, ritenere che nella specie siano stati violati diritti fondamentali della parte convenuta.

Lo scontro tra le parti è stato acceso, senza dubbio, tuttavia, esso, è rimasto nei limiti di un legittimo esercizio di critica inidoneo a ledere l'immagine della parte convenuta.

Segue l'accoglimento della domanda.

Le spese seguono la soccombenza.

**p.q.m.**

(come in epigrafe)

Roma 21.12.2010

*U. Congedo*

Depositato in Cancelleria

Roma, il ...



Il. C. n. 21-DIC-2010  
d. n. 1154  
5

Il giudice  
Stefania Billi

*Stefania Billi*